I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/83 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1983

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1983/1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare [1] all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [2], completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo [3], prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali :

a) del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 100 400 hl e

b) del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 260 000 hl ;

considerando che la dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 9 del protocollo complementare [4] prevede per la Comunità la facoltà di aumentare, dal 1° luglio 1981, il volume del contingente tariffario indicato alla lettera a) qualora il contingente di cui alla lettera b) non sia stato interamente utilizzato nel corso del periodo precedente, pur mantenendo un volume contingentale globale di 360 000 hl ; che nel corso dell'ultimo esercizio un quantitativo di 50 000 hl circa non è stato utilizzato per quanto riguarda i vini di Porto menzionati alla lettera b) ; che, in funzione dell'andamento delle importazioni dei vini di cui trattasi nel corso dei due ultimi periodi, occorre pertanto fissare, per il periodo 1° luglio 1983 — 30 giugno 1984, il volume dei contingenti tariffari per questi vini rispettivamente a 150 400 hl e 210 000 hl ;

considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento, diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati ; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale, purché sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera ; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 [5] ; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [6] ; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

---

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.
(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.
(3) GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pa. 61.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 326 del 23. 12. 1982, pag. 1.

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Porto sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito :

	1979	1980	1981
Vini di Porto :			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l :			
Benelux	15,4	18,7	19,9
Danimarca	3,5	3,7	4,1
Germania	8,6	6,1	6,8
Grecia	—	—	0,1
Francia	49,7	51,8	51,0
Irlanda	0,2	0,3	0,6
Italia	12,5	10,6	10,2
Regno Unito	10,1	8,7	7,3
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l :			
Benelux	21,3	25,5	23,7
Danimarca	6,2	6,3	5,2
Germania	6,9	6,2	8,8
Grecia	—	—	—
Francia	38,7	38,0	38,5
Irlanda	—	—	0,1
Italia	—	—	—
Regno Unito	26,7	24,0	23,7

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue :

Stati membri	Vini di Porto in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	18,05	23,41
Danimarca	3,76	5,96
Germania	7,12	7,14
Grecia	0,01	0,01
Francia	50,83	38,40
Irlanda	0,36	0,01
Italia	11,07	0,01
Regno Unito	8,80	25,06

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

(in hl)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	Vini di Porto	150 400
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	Vini di Porto	210 000

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

(in ECU/hl)

N. della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	6,5
ex 22.05 C IV a) 1	7,0
ex 22.05 C III b) 1	6,6
ex 22.05 C IV b) 1	7,2

Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

3. I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1984, ammontano ai seguenti quantitativi :

(in hl)

Stati membri	Vini di Porto delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	25 800	46 700
Danimarca	5 370	11 900
Germania	10 170	14 240
Grecia	15	20
Francia	72 615	76 615
Irlanda	530	5
Italia	15 820	20
Regno Unito	12 580	50 000
Totale	142 900	199 500

b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 7 500 e 10 500 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote inziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1984.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1984, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1984, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1984 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1984, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLÜM